

REGOLAMENTO (CEE) N. 2485/79 DELLA COMMISSIONE
del 9 novembre 1979
che modifica le restituzioni all'esportazione per l'isoglucosio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1111/77 del Consiglio, del 17 maggio 1977, che stabilisce disposizioni comuni per l'isoglucosio ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1293/79 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 2, terzo comma, seconda frase,

considerando che le restituzioni applicabili all'esportazione per l'isoglucosio sono state fissate nel regolamento (CEE) n. 2409/79 ⁽³⁾;

considerando che l'applicazione delle regole, dei criteri e delle modalità, richiamati nel regolamento (CEE) n. 2409/79 ai dati di cui la Commissione è ora a conoscenza, induce a modificare le restituzioni all'e-

sportazione, attualmente vigenti, come indicato nell'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione per i prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1111/77, fissate nell'allegato del regolamento (CEE) n. 2409/79, sono modificate conformemente agli importi di cui in allegato al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 10 novembre 1979.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 novembre 1979.

Per la Commissione

Finn GUNDELACH

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. L 134 del 28. 5. 1977, pag. 4.

⁽²⁾ GU n. L 162 del 30. 6. 1979, pag. 10.

⁽³⁾ GU n. L 275 dell'1. 11. 1979, pag. 30.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione del 9 novembre 1979 che modifica le restituzioni all'esportazione per l'isoglucosio

(in ECU)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Importo della restituzione per 100 kg di materia secca
17.02	Altri zuccheri allo stato solido; sciroppi di zucchero non aromatizzati né colorati; succedanei del miele, anche misti con miele naturale; zuccheri e melassi, caramellati: D. altri zuccheri e sciroppi: I. Isoglucosio	15,95 (1)
21.07	Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove: F. Sciroppi di zucchero, aromatizzati o colorati: III. Isoglucosio	15,95 (1)

(1) Applicabile unicamente ai prodotti di cui all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1469/77.